



COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 16/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DUP IN FORMA SEMPLIFICATA 2022-2024.

L'anno **duemilaventidue** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **diciassette e trenta** nella Sala delle adunanze consiliari.

Nelle forme legali sono stati oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSA Carlo	Sindaco	SI'	
GRIFFO' Gianluca	Consigliere Comunale	SI'	
ALFONSO Valerio Eugenio	Consigliere Comunale	SI'	
GASTALDO Alberto	Consigliere Comunale	SI'	
COMPARETI Mario	Consigliere Comunale	SI'	
PERSEGONA Davide	Consigliere Comunale	SI'	
REGOLI Francesca	Consigliere Comunale	SI'	
DAMERI Monica	Consigliere Comunale		SI'
SEMINO Rita	Consigliere Comunale	SI'	
ALBANO Nicoletta Rachele Maria	Consigliere Comunale		SI'
GUALCO Enrico	Consigliere Comunale		SI'
PESTARINO Alessandro	Consigliere Comunale		SI'
RABBIA Stefano	Consigliere Comunale		SI'
		8	5

E' presente l'Assessore esterno al Consiglio che partecipa alla seduta senza diritto di voto, Signora POGGI Carla Rosa.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Stefano Valerii.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor MASSA Carlo – Sindaco – assume la Presidenza edichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DUP IN FORMA SEMPLIFICATA 2022-2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022 da parte degli Enti Locale è stato differito al 31 maggio 2022 dall'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15;

Richiamata la seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 31 maggio 2022, nel corso della quale è stata deliberata la proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30.06.2022, con slittamento ed allineamento al suddetto termine, di tutte le delibere che riguardano la tassazione e la pressione fiscale degli EE.LL.;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Visto l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (emanato durante l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19) convertito nella legge 24 aprile 2020 nr. 27, a mente del quale: *"2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*.

Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL, resa sul medesimo decreto;

Visto il D.L. 34/2020, c.d. Decreto rilancio, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sul precipitato normativo di che trattasi;

Vista la legge di bilancio nr. 160-2019, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sulla finanziaria per l'anno 2020;

Visto e rilevato che il presente bilancio viene discusso e votato a seguito della emanazione di una serie di normative emergenziali che, per contestualizzare il momento peculiare attraversato a causa di questa emergenza epidemiologica Nazionale (ma di dimensione mondiale) vengono *ut infra* citate:

- il D.L 23 febbraio 2020, n.6
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- il D.L. 17 marzo 2020 in particolare all'art. 87
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19
- il D.M. 25 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020

- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e n. 2
- D.L. 8 aprile 2020 nr. 23
- il DPCM 26 aprile 2020
- i Decreti del PGR n. 34 del 21.03.2020 e n. 39 del 06.04.2020
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Dpcm 23 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Dpcm 12 maggio 2020
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
- Dpcm 10 aprile 2020

Dato atto che con Decreto Legge 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 24 marzo 2022, lo stato di Emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e via via oggetto di successive proroghe, è cessato al 31 marzo 2022.

Considerato come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
- b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
- c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
- d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)

Constatato che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Comune di GAVI ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Vista la legge di stabilità anno 2022 (legge n. 30 dicembre 2021 n. 234, in G.U. n. 310 del 31.12.2021);

Visto che il nuovo "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l'anno 2020;
- la legge di bilancio 2021, del 30 dicembre 2020 nr. 178;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Rilevato che il comma che precede va letto in stretta correlazione con l'art. 107 comma 2 del D.L. 18-2020, citato in epigrafe della presente deliberazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano connessi i seguenti documenti:

- **deliberazioni di conferma delle aliquote e tariffe, nonché dei servizi che riguardano, in generale, la tassazione comunale;**

- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 13-2022 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile**, relativa alla Convalida amministrativa della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.05.2022, recante l'approvazione del P.E.F. e della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente all'anno 2022;

Dato atto, inoltre, che:

- **si è proceduto alla redazione ed approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche** in applicazione dell'art.14 della Legge 11/2/1994 n.109, come modificato dall'art.4 della legge 1/8/2008 n.166 ora trasfuso nel Decreto Legislativo n. 50-2016, Codice Unico dei contratti pubblici relativo ai lavori e alle forniture, obbligatorio relativamente al piano di realizzazione di opere pubbliche che nel triennio 2022-2024 che presentano un costo unitario superiore ad € 100.000 quindi tale addentellato normativo è obbligatorio – solo per i lavori c.d. sopra soglia. Per tale incumbente si fa riferimento all'apposito allegato al bilancio di previsione;
- il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l'esercizio 2022, come previsto dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata dall'art. 46 del D.L. 112/2008, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2022-2024 è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, è ricompreso nel D.U.P.;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Visto che ai sensi dell'art. 233 e dell'art. 233bis comma 3 del TUEL il Comune di GAVI si avvale della facoltà di non predisporre la contabilità economico patrimoniale ed il bilancio consolidato;

Richiamato l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

VISTA E RICHIAMATA LA LEGGE DI BILANCIO ANNO 2022 (LEGGE N. 30 DICEMBRE 2021 N. 234, IN G.U. N. 310 DEL 31.12.2021);

Considerato pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,

tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della legge di stabilità anno 2016 (L. 208-2015);

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 04.05.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021;

Considerato che il Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;

Dato atto che il Comune di GAVI rispetta quanto previsto dall'art. 1 comma 557 – quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*;

Rilevato:

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi “PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la mancanza di beni immobili di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

-che il Comune di GAVI non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il Comune di GAVI rispetta quanto previsto dal DM 17 marzo 2020, *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, che, agli artt. 3 e 4, recita:

Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione **n.76 del 21.05.2022** ha approvato il Documento Unico di programmazione 2022/2024 nello schema definitivo, ritenendo che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente (tale documento è allegato al bilancio di previsione);

Dato atto che la **Giunta Comunale**, con propria deliberazione **n. 76 del 21.05.2022**, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

Visti la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015, nonché la legge di stabilità n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge finanziaria per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020 nr. 178, legge di bilancio anno 2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 234/2021;

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenuti nella legge di bilancio per il 2022, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 29 dicembre 2021

✓ **Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14 e 15)**

La norma interviene sulla *governance* dell'Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all'Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell'attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di

riscossione emessi dal 2022, in una logica di superamento dell'aggio di riscossione, argomento oggetto della legge di delega fiscale.

Su questo punto in particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l'addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote: una quota – da determinarsi con successivo decreto – in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell'ente impositore; un'ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse.

✓ **Proroga super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28)**

E' prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all'incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025.

Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.

Inoltre, vengono ammesse nel superbonus le abitazioni servite dal teleriscaldamento e vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati

Si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

✓ **Ulteriori proroghe di detrazioni (art. 1, comma 37)**

La norma in esame prevede la seguente serie di proroghe di detrazioni già previste dalla vigente normativa:

1. Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, viene prorogata la detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
2. Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
3. Proroga delle detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.
4. Proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

✓ **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)**

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). *Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio* In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). **Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari**, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. **Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.**

✓ **Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, commi 159-171)**

La norma definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. L'attuazione degli interventi e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata sono demandate a linee guida definite con intesa in sede di Conferenza Unificata.

✓ **Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)**

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio,

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

✓ **Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174)**

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di **30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027**, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

✓ **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 178)**

Il fondo per la disabilità e non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene incrementato di **50 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2026**.

✓ **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi 179-182)**

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il "**fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità**" con una dotazione di **100 milioni di euro a decorrere dal 2022**.

Il fondo è ripartito per la quota parte di **70 milioni in favore degli enti territoriali** con decreto interministeriale, **previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno** e per la quota parte di **30 milioni in favore dei Comuni** con decreto interministeriale, **previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno**.

✓ **Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)**

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei **Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne**, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

✓ **Fondazioni lirico sinfoniche (art. 1, commi da 359-363)**

La norma prevede l'istituzione di un fondo con dotazione pari a **100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023**, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.1310.

✓ **Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)**

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari **120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024**, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a **50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025**.

✓ **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)**

Viene incrementato il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevedendo **5 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024**.

✓ **Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1, comma 390)**

Viene incrementato di **29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e consentire l'attivazione di ulteriori **2.000 posti** nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.

✓ **Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392)**

Viene istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034**.

✓ **Metropolitane nelle grandi aree urbane (art. 1, comma 393)**

Si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.**

Entro il **28 febbraio 2022** saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla realizzazione della progettazione degli interventi ove non già disponibile.

✓ **Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, commi 398-399)**

La norma consente alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, **per tutto il 2021 i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.** A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

✓ **Infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane (art. 1, commi 405-406)**

La norma prevede il riconoscimento di risorse per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della **viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.** Tra i criteri di assegnazione delle risorse sono inclusi quelli relativi alla vulnerabilità rispetto a fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

Per l'anno 2022 si prevedono 100 milioni di euro, per l'anno 2023 150 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025 200 milioni di euro, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

✓ **Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)**

Vengono assegnati ai Comuni **200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.** L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori).

✓ **Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)**

La norma prevede l'**incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,** relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

✓ **Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)**

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di **20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024** per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

✓ **Ponti e viadotti (art. 1, commi 531-532)**

La norma assegna ulteriori risorse per **ponti e viadotti di province e città metropolitane nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.** Tali contributi sono assegnati con decreto MIMS di concerto con MEF da emanare entro il 30 giugno 2023, previa Intesa in Conferenza Stato Città. .

✓ **Manutenzione scuole (art. 1, comma 533)**

Vengono incrementate le risorse a favore delle Città Metropolitane e delle Province per interventi di **manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole,** nel limite complessivo di **525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.** Tali contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il **30 giugno 2022 per il periodo 2023-2029 ed entro il 30 giugno 2029 per il periodo 2030-2036.**

✓ **Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)**

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto

sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di **300 milioni di euro per l'anno 2022**.

In particolare, possono richiedere i contributi:

- a) *i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti*, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;
- b) *i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno*.

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine **perentorio del 31 marzo 2022**.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **30 giugno 2022**.

Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

✓ **Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (art. 1, comma 561)**

La norma prevede per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo. **Si prevede quindi un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.**

Tali fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.

✓ **Misure per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR nelle Città metropolitane (art. 1, comma 562)**

La norma consente alle Città metropolitane, nell'individuazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, di non considerare tra le spese di personale quelle effettuate con risorse proprie per assumere a tempo determinato il personale necessario per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR. Tali spese altresì non si computano ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al valore medio del triennio 2011/2013.

✓ **Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)**

La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

✓ **Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (art. 1, comma 564)**

La norma serve a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili ed indicate ai commi 172, 174 e 563.

✓ **Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 565-566)**

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto, in considerazione delle difficoltà strutturali degli enti e della necessità di assicurare condizioni più favorevoli per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. L'intervento viene inoltre esteso anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei rispettivi territori. **In particolare, agli enti locali della Sicilia e della Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse relative agli anni 2022 e 2023.**

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

✓ **Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana (art. 1, commi da 567- 580)**

Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite 2020 superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni (150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni annui per il 2023 e il 2024, 240 milioni nel 2025, 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2026-2042), da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, previa attestazione del legale rappresentante dell'ente interessato.

Gli oneri in questione sono ridotti in ragione degli effetti dovuti a precedenti analoghi contributi assegnati per le annualità 2021-2023.

Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2022.

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione entro il 15 febbraio 2022 di un Accordo tra il Sindaco del comune beneficiario e il Presidente del Consiglio, riguardante: incrementi del prelievo da addizionale all'Irpef e l'istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; valorizzazione ed efficientamento della gestione delle entrate proprie; riduzione delle spese generali e di amministrazione; interventi di razionalizzazione delle società partecipate; interventi di riorganizzazione e di incremento degli investimenti anche connessi al PNRR. L'Accordo prevede inoltre il censimento dei debiti commerciali pregressi e la loro definizione transattiva con percentuali di riconoscimento e liquidazione commisurate alla vetustà di ciascuna posizione. L'attuazione dell'Accordo è oggetto di vigilanza da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) e il mancato rispetto delle condizioni ivi previste può portare al dissesto dell'ente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 149/2011.

✓ **Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche (art. 1, commi 581-582)**

Si prevede un contributo di **50 milioni di euro** su richiesta dell'Anci per l'anno 2022 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato, entro il 28 febbraio 2022.

✓ **Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)**

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Vengono stanziati le risorse per l'attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i

comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

✓ **Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (art. 1, comma 589)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.** Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

✓ **Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)**

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

✓ **Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse sui Livelli essenziali delle prestazioni da assegnare agli enti territoriali (art. 1, comma 592)**

La norma è volta a prevedere il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dai ministeri competenti, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

✓ **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 1, commi 593-596)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. **Per il finanziamento del Fondo, è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, la disposizione individua puntualmente, gli interventi finanziabili.**

✓ **Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603)**

La norma consente alle Regioni e agli Enti locali di **rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto.**

L'intervento normativo prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF.

Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti stipulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo I, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In particolare, nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Enti locali **trasmettono le richieste di rinegoziazione** delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va **dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022**, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si stabilisce, inoltre, che **i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022.**

Per le attività affidate a Cassa Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro.

Infine, si precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione

con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti modificativi, restano in vigore.

✓ **Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606)**

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

✓ **Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)**

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001..

✓ **Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali (commi 706-707)**

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, **fino al 31 marzo 2022.**

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

L'apertura degli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio.

✓ **Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 677)**

Il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

✓ **Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni (art. 1, comma 767)**

La norma stabilisce che i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis TUEL (cd. predissesto) nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.

✓ **Finanziamento Fondo salva-opere (art. 1, comma 815)**

Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è incrementato di **1 milione di euro per l'anno 2022.**

✓ **Spesa per investimenti pubblici (art. 1, comma da 820)**

Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (fondo per la progettualità CDP), sono incrementati di 700.000 euro per l'anno 2022.

✓ **Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive (art. 1, commi 873-874)**

Il Fondo per la demolizione delle opere abusive è incrementato di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023**

✓ **Facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1, commi 992-994)**

In deroga alle norme del TUEL che disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243-bis e seguenti TUEL), **gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si è concluso l'iter di approvazione di (art. 243-quater, co. 3, o art. 243-quater, co.5, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data (quindi entro il 30 gennaio 2022), la facoltà di rimodulazione del Piano stesso.**

La relativa comunicazione è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (Cosfel, art. 155 TUEL). Nel caso in cui l'ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Entro i successivi 120 giorni dalla suddetta comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della durata.

✓ **Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995)**

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni d'entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udita la verbalizzazione degli interventi principali:

- Sentita la relazione del Sindaco;
- Le richieste di chiarimenti avanzate da parte dei consiglieri comunali;
- Dopo ulteriori e più approfondite discussioni, si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione.

Il Consiglio Comunale, chiusa la discussione sul bilancio di previsione, procede alla votazione, quindi

Con voti espressi in forma palese dei consiglieri comunali, con il seguente risultato: presenti n. 8 (assenti DAMERI Monica, ALBANO Nicoletta, GUALCO Enrico, PESTARINO Alessandro e RABBIA Stefano), voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 0, astenuti dal voto n. 0

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo gli schemi previsti dell'art. 11 comma 1 lettera a. del D.Lgs.n. 118/2011, il Bilancio di Previsione 2022-2024 con allegato il DUP, Documento Unico di Programmazione, redatto in forma semplificata, pure per gli anni 2022-2024, dando atto che presenta le risultanze riassuntive come da allegati contabili in calce alla presente delibera, parte integrante e sostanziale dell'atto collegiale qui approvato: gli allegati contabili, nel quadro generale riassuntivo, presentano come Equilibrio di Competenza anno 2022 (dimostrazione di pareggio/equilibrio): FPV € 776.435,02; Titolo 1 Entrate: € 3.099.038,14; Titolo 2 Entrate: € 232.086,00; Titolo 3 Entrate: 641.230,00; Titolo 4 Entrate: € 3.732.317,51; Titolo 5 Entrate: € 800.000,00; Titolo 6 Entrate: € 800.000,00; Entrate Titolo 7: 40.000,00; Entrate per partite di giro: € 1.550.000,00 – Totale Entrate: € **11.671.106,67**; Spese Titolo 1: € 3.738.100,63 (di cui Fpv 0,00); Spese in conto capitale: € 5.238.806,04; Spese titolo 3: € 800.000,00 (di cui fondo anticipazione liquidità € 0,00) ; Spese Titolo 4: € 304.200,00; Spese Titolo 5: e 40.000,00; Spese per partite di giro: € 1.550.000,00 - Totale Spese: € **11.671.106,67**.

1. di dare atto che, come specificato al punto n.1, il quadro generale riassuntivo e il quadro degli equilibri sono parte integrante del bilancio, e di approvare, ai sensi, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, i relativi riepiloghi ed i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri come dai seguenti allegati:
 - Quadro generale riassuntivo;
 - Bilancio Entrata;
 - Bilancio Spesa;
 - Riepilogo generale entrate per titoli;
 - Riepilogo generale spese per titoli;
 - Riepilogo generale spese per missione;
 - Equilibri di Bilancio;
 - Risultato presunto di Amministrazione;
 - Fondo pluriennale vincolato 2022 – 2023 - 2024;
 - Fondo crediti dubbia esigibilità;
 - Limiti di indebitamento;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
3. il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
4. nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
5. il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2022-2024 e i suoi allegati, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento:

- Di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato:

presenti n. 8 (assenti DAMERI Monica, ALBANO Nicoletta, GUALCO Enrico, PESTARINO Alessandro e RABBIA Stefano), voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 0, astenuti dal voto n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 e documenti allegati

ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, unitamente agli allegati di legge, operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e della versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 del Comune di GAVI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Gavi, lì 31 maggio 2022

Il Revisore Unico

DOTT. LORENZO BARBIN



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	2
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	3
DOMANDE PRELIMINARI	3
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	4
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	4
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	5
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	5
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	8
Previsioni di cassa	10
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	11
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	14
La nota integrativa	15
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	16
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024.....	18
A) ENTRATE	18
Entrate da fiscalità locale	18
Proventi dei servizi pubblici	19
Canone unico patrimoniale	20
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	20
Spese di personale.....	21
Spese per acquisto beni e servizi.....	21
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	22
Fondo di riserva di competenza	23
Fondo di riserva di cassa.....	23
Fondi per spese potenziali.....	24
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	24
ORGANISMI PARTECIPATI	25
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	26
INDEBITAMENTO	28
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	30
CONCLUSIONI	31

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto, **Lorenzo Barbin**, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 17.03.2021 per il periodo 17.03.2021 – 16.03.2024;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 28/5/2022 lo schema del bilancio di previsione approvato dalla giunta comunale per gli esercizi 2022-2024, in data 21/05/2022 con delibera n .76 , completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 21/5/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di GAVI registra una popolazione al 31.12.2021, di n. **4.441** abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente, tenuto conto di quanto disposto dal D.M, 24 dicembre 2021, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 veniva differito al 31 marzo 2022, ma successivamente prorogato al 31 maggio 2022 con l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, **ha gestito** in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL;

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; quelli di cui al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); quelli indicati all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente **non è** strutturalmente deficitario.
- l'Ente **non è** in disavanzo.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche in aumento alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 10 del 04/05/2022 il Rendiconto per l'esercizio 2021.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2021
Risultato di amministrazione (+/-)	2.118.271,62
di cui:	
a) Fondi vincolati	26.529,44
b) Fondi accantonati	1.086.290,11
c) Fondi destinati ad investimento	168.726,75
d) Fondi liberi	836.725,32
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.118.271,62

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Disponibilità:	1.694.677,83	2.868.707,56	2.379.799,89
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO		
					2022	2023	2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	119.027,38	69.946,49	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	328.276,29	706.488,53	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	673.926,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.868.707,56	2.379.799,89		
10000	TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura tributario, contributiva e perequativa</i>	719.674,76	previsione di competenza previsione di cassa	3.106.878,00 3.724.593,20	3.099.038,14 3.818.712,90	3.145.460,14	2.141.510,14
20000	TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	17.602,38	previsione di competenza previsione di cassa	284.715,88 305.106,71	232.086,00 249.688,38	164.981,00	171.852,00
30000	TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	293.885,59	previsione di competenza previsione di cassa	629.130,00 892.087,83	641.230,00 935.115,59	634.930,00	634.930,00
40000	TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>	394.967,82	previsione di competenza previsione di cassa	5.262.165,65 6.594.517,97	3.732.317,51 4.127.285,33	4.920.500,00	2.084.500,00
50000	TITOLO 5 <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	198.955,92	previsione di competenza previsione di cassa	172.244,35 198.955,92	800.000,00 998.955,92	100.000,00	100.000,00
60000	TITOLO 6 <i>Accensione prestiti</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	800.000,00 800.000,00	100.000,00	100.000,00
70000	TITOLO 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	280.000,00 280.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
90000	TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	49,25	previsione di competenza previsione di cassa	1.551.000,00 1.551.049,10	1.550.000,00 1.550.049,25	1.548.000,00	1.548.000,00
	TOTALE TITOLI	1.625.135,72	previsione di competenza previsione di cassa	11.436.133,88 13.696.310,73	10.894.671,65 12.519.807,37	10.653.871,14	6.820.792,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.625.135,72	previsione di competenza previsione di cassa	12.557.363,55 16.565.018,29	11.671.106,67 14.899.607,26	10.653.871,14	6.820.792,14

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All of Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del Dlgs 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO			
				2022	2023	2024	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	546.575,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.949.077,26 (125.694,69) (69.946,49) 4.673.851,89	3.738.100,63 (0,00) (0,00) 4.284.056,90	3.597.371,14 (0,00) (0,00)	2.602.592,14 (0,00) (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	477.150,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.246.386,29 (706.488,53) 8.014.650,17	5.238.806,04 (2.133.052,98) (0,00) 5.715.956,39	5.020.500,00 (0,00) (0,00)	2.184.500,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 (0,00) 150.000,00	800.000,00 0,00 (0,00) 800.000,00	100.000,00 0,00 (0,00)	100.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	380.900,00 (0,00) 380.900,00	304.200,00 0,00 (0,00) 304.200,00	348.000,00 0,00 (0,00)	345.700,00 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	280.000,00 (0,00) 280.000,00	40.000,00 0,00 (0,00) 40.000,00	40.000,00 0,00 (0,00)	40.000,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	86.503,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.551.000,00 (0,00) 1.628.188,02	1.550.000,00 0,00 (0,00) 1.636.503,45	1.548.000,00 0,00 (0,00)	1.548.000,00 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	1.110.228,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.557.363,55 (2.258.747,67) (776.435,02) 15.127.590,08	11.671.106,67 (0,00) (0,00) 12.780.716,74	10.653.871,14 (0,00) 0,00	6.820.792,14 (0,00) 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.110.228,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.557.363,55 (2.258.747,67) (776.435,02) 15.127.590,08	11.671.106,67 (0,00) (0,00) 12.780.716,74	10.653.871,14 (0,00) 0,00	6.820.792,14 (0,00) 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentaz. del bilancio, già impegnate negli esercizi preced., nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	776.435,02
FPV di parte corrente applicato	69.946,49
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	706.488,53
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	776.435,02
FPV corrente:	69.946,49
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	69.946,49
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	706.488,53
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	706.488,53
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.379.799,89
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.818.712,90
2	Trasferimenti correnti	249.688,38
3	Entrate extratributarie	935.115,59
4	Entrate in conto capitale	4.127.285,33
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	998.955,92
6	Accensione prestiti	800.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.550.049,25
	TOTALE TITOLI	12.519.807,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.899.607,26

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	4.284.056,90
2	Spese in conto capitale	5.715.956,39
3	Spese per incremento attività finanziarie	800.000,00
4	Rimborso di prestiti	304.200,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	40.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.636.503,45
	TOTALE TITOLI	12.780.716,74
	SALDO DI CASSA	2.118.890,52

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **devono partecipare** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 2.379.799,89.

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Nel prospetto che segue vengono riportate le previsioni di cassa iscritte in bilancio, raffrontate con la sommatoria dei residui riportati dagli anni precedenti e le previsioni di competenza del 2022. Il saldo positivo finale è, pertanto, determinato principalmente dal rilevante fondo di cassa risultante al 1° gennaio 2022.

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				2.379.799,89
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	719.674,76	3.099.038,14	3.818.712,90	3.818.712,90
2	Trasferimenti correnti	17.602,38	232.086,00	249.688,38	249.688,38
3	Entrate extratributarie	293.885,59	641.230,00	935.115,59	935.115,59
4	Entrate in conto capitale	394.967,82	3.732.317,51	4.127.285,33	4.127.285,33
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	198.955,92	800.000,00	998.955,92	998.955,92
6	Accensione prestiti	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	49,25	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.049,25
	TOTALE TITOLI	1.625.135,72	10.894.671,65	12.519.758,12	12.519.807,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.625.135,72	10.894.671,65	12.519.758,12	14.899.607,26

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	546.575,17	3.738.100,63	4.284.675,80	4.284.056,90
2	Spese In Conto Capitale	477.150,35	5.238.806,04	5.715.956,39	5.715.956,39
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4	Rimborso Di Prestiti	0,00	304.200,00	304.200,00	304.200,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	86.503,45	1.550.000,00	1.636.503,45	1.636.503,45
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.110.228,97	11.671.106,67	12.781.335,64	12.780.716,74
	SALDO DI CASSA				2.118.890,52

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.379.799,89		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	69.946,49	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.972.354,14	3.945.371,14	2.948.292,14
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.738.100,63	3.597.371,14	2.602.592,14
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		113.014,60	120.168,67	40.076,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	304.200,00	348.000,00	345.700,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale [G=A-AA+B+C-D-E-F]		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di Investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	706.488,53	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.332.317,51	5.120.500,00	2.284.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	800.000,00	100.000,00	100.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.238.806,04 0,00	5.020.500,00 0,00	2.184.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	800.000,00	100.000,00	100.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	800.000,00	100.000,00	100.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

(NOTE)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

L'equilibrio finale è pari a zero.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi

Nel bilancio non sono previste Entrate o Spese non ricorrenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'insussistenza di garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) l'insussistenza di oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'assenza di enti e organismi strumentali operanti per la gestione di attività o servizi;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo. Con delibera di G.C. n. 149 del 29/07/2021 è stata approvata la verifica dello stato attuazione programmi.

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 77 del 16.07/2021.

Il Documento Unico di Programmazione (DUPs) è stato aggiornato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 76 del 21/05/2022.

Sul DUPs l'organo di revisione ha rinviato il giudizio sulla sua coerenza, attendibilità e congruità alla successiva presentazione della nota di aggiornamento in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione .

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dups contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è allegato al DUP presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredo Fondo Pluriennale vincolato.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Con atto n. 17 del 03/03/2021 la Giunta comunale ha deliberato la ricognizione per l'anno 2021 eccedenze di personale ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e il piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023. Con verbale n.02-2021 il Revisore Unico ha espresso il proprio parere sulla deliberazione della Giunta comunale concernente il *Piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 – Aggiornamento*.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2011/2013 2006 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	795.636,89	875.853,54	856.580,00	855.680,00
Spese macroaggregato 103	0,00	107.500,00	62.800,00	62.800,00
Irap macroaggregato 102	52.386,29	78.120,09	65.000,00	65.700,00
Altre spese: re-imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare convenzioni - macro 9	0,00	21.200,00	19.800,00	19.800,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	848.023,18	1.082.673,63	1.004.180,00	1.003.980,00
(-) Componenti escluse (B)	62.242,88	299.174,89	227.287,08	227.987,08
(C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	785.780,30	783.498,74	776.892,92	775.992,92

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 .

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è allegato al Dup 2022/2024.

L'Organo di revisione **ritiene** che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore.

**VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI
ANNO 2022-2024**

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, non apportando nessuna modifica alle aliquote (0,7%), con una previsione di gettito di €.464.800,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sono state confermate le aliquote, le riduzioni e le esenzioni già previste per l'anno 2021.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	1.557.201,03	1.580.600,00	1.567.300,00	1.567.300,00
Totale	1.557.201,03	1.580.600,00	1.567.300,00	1.567.300,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (asestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	936.707,00	941.328,00	1.002.450,00	0,00
Totale	936.707,00	941.328,00	1.002.450,00	0,00

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Il gettito previsto è al netto della quota per il tributo provinciale (TEFA), che viene riscosso e contabilizzato tra i "servizi per conto terzi".

L'Ente *ha predisposto* il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363

Le previsioni proposte sul bilancio 2022 sono indicate sulla base dell'MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) proposto dalla società incaricata della raccolta rifiuti, Gestione Ambiente S.p.A., validato dal C.S.R. (Consorzio Smaltimento Rifiuti) di Novi Ligure.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 si deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale (delibera C.C. n. 7 del 09/09/2014) e le tariffe per l'anno 2021 (confermate anche per il 2022) sono state approvate con provvedimento del C.C. n.24 del 30 luglio 2021.

La raccolta dei rifiuti, almeno per il concentrico, avviene con il sistema del "porta a porta".

Il pagamento della TARI **può avvenire** tramite il sistema pagoPA ovvero tramite il modello F24.

Fondi perequativi statali

Il **Fondo di solidarietà comunale** è previsto in €. 108.410,14 e tiene conto della quota da destinare allo sviluppo dei servizi sociali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	103.500,00	115.900,00	89,30%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	8.000,00	61.000,00	13,11%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti scolastici	10.000,00	48.100,00	20,79%
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi (Piscina comunale)	46.500,00	6.800,00	683,82%
Totale	168.000,00	231.800,00	72,48%

L'organo esecutivo con deliberazione di Giunta n. 74 del 21.05.2022 ha approvato le tariffe con relativo allegato.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone sostituisce la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale il cui importo è specificato nella seguente tabella:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone Unico Patrimoniale	14.717,62	41.700,00	41.700,00	41.700,00
Totale	14.717,62	41.700,00	41.700,00	41.700,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	748.430,00	875.853,54	856.580,00	855.680,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	58.462,07	78.120,09	73.000,00	73.700,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.776.920,75	2.167.711,96	2.070.837,15	1.157.454,00
104	Trasferimenti correnti	167.859,12	197.956,14	182.356,14	174.356,14
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	143.975,90	149.540,00	150.520,00	148.460,00
108	Altre spese per redditi da capitale	1.256,11	1.900,00	2.000,00	2.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.612,10	29.700,00	28.100,00	27.100,00
110	Altre spese correnti	62.523,76	237.318,90	233.977,85	163.842,00
Totale		2.978.039,81	3.738.100,63	3.597.371,14	2.602.592,14

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 785.780,30, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009;

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024, essendo inferiore al valore medio del triennio 2011/2013, rispetta il limite posto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

L'importo indicato nel prospetto del FCDE è uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.099.038,14	81.053,29	81.053,29	0,00	2,62%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	232.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	641.230,00	31.961,31	31.961,31	0,00	4,98%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.732.317,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	8.504.671,65	113.014,60	113.014,60	0,00	1,33%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.772.354,14	113.014,60	113.014,60	0,00	2,37%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	3.732.317,51	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.145.460,14	84.743,07	84.743,07	0,00	2,69%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	164.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	634.930,00	35.425,60	35.425,60	0,00	5,58%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	8.965.871,14	120.168,67	120.168,67	0,00	1,34%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.045.371,14	120.168,67	120.168,67	0,00	2,97%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.141.510,14	4.650,40	4.650,40	0,00	0,22%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	171.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	634.930,00	35.425,60	35.425,60	0,00	5,58%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.084.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	5.132.792,14	40.076,00	40.076,00	0,00	0,78%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.048.292,14	40.076,00	40.076,00	0,00	1,31%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.084.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 28.000,00 pari allo 0,75% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 28.000,00 pari allo 0,78% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 28.000,00 pari allo 1,08% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 165.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Accantonamento per indennità fine mandato	2.439,92	2.689,18	3.036,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	7.840,00	11.420,00	21.030,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.279,92	16.109,18	26.066,00

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2021 **non ha rispettato** i criteri previsti dalla norma, e pertanto è **soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 **ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali pari ad €. 12.324,38.

L'Organo di Revisione invita l'ente a ~~attuare le~~ attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei tempi di pagamento, al fine di conseguire la riduzione del proprio stock di debito commerciale

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Codice Fiscale
1	C.S.P. – Novi Ligure	Servizi alla persona	5,49%	01742390063
2	C.S.R.	Consorzio servizio rifiuti	2,24%	00519540066

Società partecipate

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Codice Fiscale
1	S.R.T. spa	Trattamento rifiuti	2,15%	02021740069
2	ECONET srl	Raccolta e smaltimento rif.	1,19%	02103850067
3	Giarolo Leader srl	Servizio per imprese e territorio	6,27%	01753480068
4	Alexala	Servizi di promozione turistica	0,42%	01765010069

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto, con atto del Consiglio comunale n. 40 del 22 dicembre 2021, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti,
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le principali spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

<i>Opera pubblica</i>	<i>Importo</i>	<i>Cap Spesa</i>	<i>anno 2022</i>	<i>anno 2023</i>	<i>anno 2024</i>
Messa in sicurezza di Via Mameli	400.000,00	208014	200.000,00	200.000,00	-
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale	50.000,00	204315	50.000,00	-	-
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale	-	204210	-	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straordinaria strade e arredo urbano	10.000,00	209030	10.000,00	5.000,00	
Opere drenaggio versante del Forte	550.000,00	209052	165.000,00	385.000,00	-
Difesa spondale t. Neirone strada accesso Pratolungo	26.000,00	209059	26.000,00	-	-
				-	
				-	

opere in attesa di finanziamento

Sistemazione idraulica versante del Forte	590.000,00	209057	118.000,00	472.000,00	
Sistemazione idraulica versante Forte tutela Via Monserito	750.000,00	209057	-	375.000,00	375.000,00
Progettazione sistemaz. Versante Forte Via Monserito	60.753,06	209064	60.753,06		
Rigenerazione culturale e sociale Borghi Storici	700.000,00	209020	200.000,00	300.000,00	200.000,00
Opere difesa passiva a monte concentrico	965.000,00	209051	289.500,00	386.000,00	289.500,00
Valorizzazione e digitalizzazione patrimonio culturale	300.000,00	201536	-	300.000,00	
Sistemazione edifici scolastici e messa in sicurezza	480.000,00	204311		480.000,00	
Sistemazione edifici scolastici e messa in sicurezza	450.000,00	204311			450.000,00

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).
(In caso negativo indicare le ragioni)

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	4.203.595,52	3.851.358,19	3.637.775,34	4.146.921,97	3.915.921,97
Nuovi prestiti (+)	0,00	150.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00
Prestiti rimborsati (-)	364.646,73	374.967,13	290.853,37	331.000,00	328.700,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	12.409,40	11.384,28	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.851.358,19	3.637.775,34	4.146.921,97	3.915.921,97	3.687.221,97
Nr. Abitanti al 31/12	4.464	4.441	4.441	4.441	4.441
Debito medio per abitante	862,76	819,13	933,78	881,77	830,27

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	150.791,43	135.429,49	132.114,71	150.520,00	148.460,00
Quota capitale	364.646,73	374.967,13	290.853,37	331.000,00	328.700,00
Totale fine anno	515.438,16	510.396,62	422.968,08	481.520,00	477.160,00

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	150.791,43	135.429,49	132.114,71	150.520,00	148.460,00
entrate correnti	3.489.026,92	3.544.823,89	3.876.472,37	3.804.110,29	3.972.354,14
% su entrate correnti	4,32%	3,82%	3,41%	3,96%	3,74%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i correlati finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.e invita l'Amministrazione a tenere conto delle osservazioni che precedono.

Gavi, li 31/05/2022

Il Revisore Unico

DOTT.LORENZO BARBIN



COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DUP IN
FORMA SEMPLIFICATA 2022-2024.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 30/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Originale f.to dott. Stefano Valerii

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 30/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Originale f.to rag. Franco Sala

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 30/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Originale f.to rag. Franco Sala

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
all'originale f.to Carlo Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

Ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dal 29 GIU. 2022 per quindici giorni consecutivi.

Gavi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

E' copia in carta libera ad uso amministrativo

Gavi, 29 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,

in data - 8 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]